

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ



Newsletter

FEBBRAIO 2018

Eventuali osservazioni alla newsletter possono essere inviate all'indirizzo
staffoic@fondazioneoic.it

SOMMARIO

Premessa	1
IFRS Foundation	2
Riunione IASB	2
Documenti pubblicati	2
EFRAG	2
Riunione Board	2
Documenti pubblicati	3
Unione europea	3
OIC	3
Risposte a richieste di chiarimento	3
Documenti pubblicati da OIC	4

Premessa

Attraverso la pubblicazione della Newsletter, l'OIC – Organismo Italiano di Contabilità - intende fornire mensilmente un'informativa sulle novità che attengono alla materia contabile.

Per agevolare la lettura, il documento si presenta articolato in diverse sezioni, identificate in rosso. All'interno di ciascuna sezione si distinguono paragrafi e sottoparagrafi. Al fine di consentire a chi fosse interessato un approfondimento, sono inseriti nel testo link ai documenti citati.

La newsletter è predisposta dallo staff dell'OIC e non è oggetto di formale approvazione da parte degli Organi tecnici dell'Organismo.

Nella presente Newsletter è contenuta una bozza di risposta ad una richiesta di chiarimento in merito a fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio.

Si prega di fornire eventuali osservazioni su tale bozza di risposta entro il 19 aprile 2018.

IFRS Foundation

Riunione IASB

1.1 Nella riunione del 20 e 22 febbraio 2018 lo IASB ([IASB Update](#)) ha trattato, tra l'altro, i seguenti temi:

- *Disclosure Initiative: Principles of Disclosure*
- *Primary Financial Statements*
- *Dynamic Risk Management*
- *Business Combinations under Common Control*
- *Research Programme*
- *Insurance Contracts*
- *Discussion Papers and Exposure Drafts*
- *Rate-regulated Activities*

Documenti pubblicati

1.2 Nel corso del mese di febbraio lo IASB ha pubblicato il seguente documento:

- **Plan Amendment, Curtailment or Settlement (Amendments to IAS 19)**

Le modifiche allo IAS 19 sono volte a chiarisce come si determinano le spese pensionistiche quando si verifica una modifica nel piano a benefici definiti.

Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

EFRAG

Riunione Board

1.3 Nella riunione del 6 febbraio 2018 ([EFRAG Update](#)) il Board dell'EFRAG ha discusso, tra l'altro, di:

- *IFRS 17 Insurance Contracts*
- *EFRAG Research Project Equity Instruments - Impairment and Recycling*
- *EFRAG Research activities*
- *EFRAG work plan*

Nella conference call del 19 febbraio 2018 il Board dell'EFRAG ha discusso, tra l'altro, di:

- *IFRS 17 Insurance Contracts*
- *EFRAG Research Project Equity instruments – Impairment and Recycling*

Documenti pubblicati

1.4 Nel corso del mese di febbraio l'EFRAG ha pubblicato i seguenti documenti:

- *Simplified case Study – IFRS 17 Insurance Contracts*
- *IFRS 17 Insurance Contracts and Level of Aggregation - Background briefing paper*

Unione europea

1.5 Nel mese di febbraio sono stati pubblicati:

- **Regolamento (UE) 2018/182 della Commissione del 7 febbraio 2018 che adotta Ciclo annuale di miglioramenti agli IFRS 2014-2016**

Con tale documento sono stati modificati lo IAS 28 *Partecipazioni in società collegate e joint venture*, l'IFRS 1 *Prima adozione degli International Financial Reporting Standard* e l'IFRS 12 *Informativa sulle partecipazioni in altre entità*.

Le società applicano le modifiche allo IAS 28 e all'IFRS 1, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.

Le società applicano le modifiche all'IFRS 12, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2017 o successivamente.

- **Regolamento (UE) 2018/289 della Commissione del 26 febbraio 2018 che adotta Modifiche all'IFRS 2 Pagamenti basati su azioni**

L'obiettivo delle modifiche è quello di chiarire come le imprese debbano applicare lo standard in taluni casi specifici.

Le società applicano le modifiche all'IFRS 2, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2018 o successivamente.

OIC

Risposte a richieste di chiarimento

1.6 L'OIC ha ricevuto e discusso una richiesta di chiarimento in merito a fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio. Di seguito si riporta la bozza di risposta dell'OIC al quesito sottoposto. Si chiede cortesemente di inviare eventuali osservazioni entro il 19 aprile 2018 al seguente indirizzo mail oit@fondazioneoit.it.

Bozza di risposta alla richiesta di chiarimento

OIC 29 Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio

L'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento sull'impatto che i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio possono avere sulla rappresentazione dei valori di bilancio. E' stato chiesto di chiarire se tali fatti successivi richiedono di modificare solo la stima dei valori esistenti alla chiusura del bilancio o se richiedono anche di riclassificare le poste di bilancio. Un esempio è la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio. E' stato chiesto se, in questo caso, una società oltre ad aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri debba anche riclassificare tale fondo come debito.

In tema di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, l'OIC 29 disciplina quando, in conformità al postulato della competenza, è necessario modificare i valori delle attività e passività di bilancio. Seguendo tale principio appare chiaro che un fatto successivo non possa portare all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo. Ai sensi dell'OIC 29, un fatto successivo può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio.

Alla luce di quanto sopra non si ravvede la necessità di un intervento dell'OIC di carattere interpretativo o emendativo.

Documenti pubblicati da OIC

1.7 Nel corso del mese di febbraio, l'OIC ha pubblicato:

– **[Commenti OIC su EFRAG draft endorsement advice su IASB Annual Improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle](#)**

Lo IASB nel dicembre 2017 ha pubblicato il documento *Annual Improvements to IFRS Standards 2015-2017 Cycle* che contiene modifiche ai seguenti *standards*:

- IFRS 3 *Business Combination*, in tema di trattamento contabile della quota precedentemente posseduta nella *joint operation* dopo l'ottenimento del controllo, e IFRS 11 *Joint Arrangements*, in tema di trattamento della quota precedentemente posseduta nella *joint operation*, dopo l'ottenimento del controllo congiunto;

- IAS 12 *Income Taxes*, in tema di classificazione degli effetti fiscali legati al pagamento dei dividendi; e
- IAS 23 *Borrowing Costs*, in tema di oneri finanziari ammissibili per la capitalizzazione.

L'OIC nella sua lettera di risposta si è espresso a favore dell'*endorsement*, tuttavia, con riferimento allo IAS 12, pur concordando con la modifica proposta, ha sottolineato che tale emendamento, in assenza di una *guidance* per determinare se i pagamenti legati agli strumenti finanziari classificati come *equity* siano dividendi o meno, non fornisce un contributo significativo agli operatori ai fini dell'applicazione dello *standard*.

– **Commenti OIC su EFRAG draft endorsement advice su IASB Long-term Interest in Associates and Joint Ventures (Amendments to IAS 28)**

Lo IASB nell'ottobre 2017 ha pubblicato il documento *Long-term Interests in Associates and Joint Ventures (Amendments to IAS 28)* volto a chiarire che un'impresa deve applicare l'IFRS 9, incluse le previsioni in materia di *impairment*, ai *long-term interests* in collegate o *joint ventures* che nella sostanza fanno parte del *net investment* in collegate e *joint ventures* ma ai quali non è applicato l'*equity method*.

L'emendamento è applicabile anche ai bilanci separati quando le controllanti contabilizzano le partecipazioni in controllate con il metodo del patrimonio netto.

L'OIC, nella sua lettera di risposta alla DEA, ha osservato che la soluzione riflessa nell'emendamento non appare del tutto condivisibile nelle circostanze in cui vi è una relazione di controllo tra la società e la partecipata. Ciò in quanto, in queste circostanze, la società ha la capacità di controllare i flussi di cassa e le condizioni di pagamento/rimborso dei crediti a lungo termine tant'è che potrebbe anche convertirli in capitale. L'OIC ha osservato inoltre che questa posizione è anche coerente con quanto previsto dal FASB che esclude i crediti tra società sotto il comune controllo dall'ambito di applicazione del modello di *impairment* basato sulle perdite attese.